

STATUTO
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
“MOVIMENTO FITNESS ACADEMY A.S.D. ETS”

Codice fiscale 95168890655

Articolo 1 - Denominazione, natura giuridica, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo Settore, e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni, l'associazione non riconosciuta denominata “MOVIMENTO FITNESS ACADEMY A.S.D. ETS”, di seguito anche “Associazione” o “Ente”.

L'Associazione è un ente privato diverso dalle società, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e di iniziative educative, sociali e ricreative connesse alla promozione del benessere psicofisico, dell'inclusione e dei corretti stili di vita.

L'Associazione è altresì associazione sportiva dilettantistica ai sensi della normativa vigente in materia di ordinamento sportivo e potrà affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, osservandone statuti, regolamenti e deliberazioni.

La sede legale è stabilita in Salerno, alla Via Parmenide n. 86, CAP 84131. Il trasferimento della sede nel medesimo Comune, purché non comporti modifica dell'atto costitutivo, può essere deliberato dall'organo di amministrazione e comunicato agli uffici competenti. L'istituzione o la soppressione di sedi operative, secondarie o locali di attività è deliberata dall'organo di amministrazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione opera per promuovere, attraverso l'attività sportiva dilettantistica, l'educazione motoria, la cultura del movimento, la socializzazione, la prevenzione della sedentarietà, l'inclusione delle persone in condizioni di fragilità o svantaggio e la partecipazione attiva alla vita associativa.

Le finalità dell'Ente sono perseguite senza discriminazioni di sesso, età, origine, cittadinanza, condizioni personali o sociali, convinzioni religiose o politiche, favorendo l'accesso alle attività motorie e sportive come strumento di crescita personale, relazione sociale, benessere e cittadinanza attiva.

L'Associazione riconosce il valore educativo e sociale dello sport dilettantistico e promuove iniziative rivolte ai soci, ai tesserati, ai volontari, alle famiglie e alla comunità territoriale, anche in collaborazione con enti pubblici, scuole, enti del Terzo Settore, organismi sportivi e soggetti privati coerenti con le finalità statutarie.

Articolo 3 - Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità statutarie l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera t), del Codice del Terzo Settore, nonché ai sensi della normativa sportiva vigente;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura sportiva, del benessere, della salute e dei corretti stili di vita, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i), del Codice del Terzo Settore;

c) interventi educativi, formativi e informativi non aventi natura scolastica obbligatoria, rivolti alla promozione della cultura del movimento, della prevenzione, dell'inclusione e della partecipazione, nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In concreto, l'Associazione potrà organizzare e gestire corsi, lezioni, allenamenti, percorsi motori e attività sportive dilettantistiche nelle discipline ammesse dall'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, cultura fisica, allenamento funzionale, allenamento calistenico, body building, pesistica, ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, ginnastica dolce, posturale, yoga, pilates, ginnastica per tutti, fitness musicale, aerobica, step, total body e altre discipline riconosciute dagli organismi sportivi competenti.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività didattiche e formative per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, manifestazioni sportive e ricreative, eventi, seminari, incontri informativi, campagne di sensibilizzazione, progetti di inclusione sportiva, iniziative di educazione al movimento e programmi rivolti a giovani, adulti, anziani e persone con bisogni specifici.

Le attività saranno svolte nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza, pari opportunità, tutela dei minori, contrasto a ogni forma di discriminazione, prevenzione della violenza di genere e salvaguardia dell'integrità psicofisica dei partecipanti.

Articolo 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e siano svolte nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa attuativa.

Rientrano tra le attività diverse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione di spazi accessori funzionali alle attività istituzionali, la somministrazione occasionale o accessoria nei limiti di legge, la vendita di materiale sportivo o informativo, le sponsorizzazioni, la pubblicità, la concessione temporanea di spazi e attrezzature, le iniziative promozionali e ogni altra attività strumentale al sostegno delle finalità statutarie.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in apposita annotazione del rendiconto, quando previsto dalla normativa applicabile.

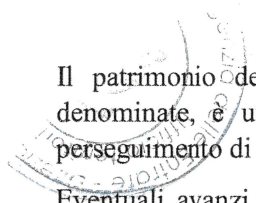
Articolo 5 - Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa o mediante sollecitazione al pubblico, nel rispetto dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e delle linee guida vigenti.

Le risorse raccolte sono destinate esclusivamente al finanziamento delle attività di interesse generale e delle finalità statutarie.

Articolo 6 - Assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio

L'Associazione non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, di interesse generale o in attività a esse direttamente connesse, accessorie, diverse, secondarie e strumentali nei limiti di legge.

Articolo 7 - Associati: ammissione, diritti e doveri

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e, nei limiti consentiti dalla legge, gli enti che condividano le finalità statutarie e intendano partecipare alla vita associativa. L'ammissione avviene su domanda dell'interessato, presentata secondo le modalità stabilite dall'organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione delibera sull'ammissione con criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è annotato nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, la deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato, che può chiedere il riesame all'assemblea nei termini previsti dalla legge e dai regolamenti interni.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, salvo recesso, esclusione o perdita dei requisiti, e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La quota associativa è intransmissibile, sia per atto tra vivi sia a causa di morte, non è rivalutabile e non è rimborsabile in caso di recesso, esclusione o perdita della qualità di associato.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea, anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, per l'approvazione dei bilanci o rendiconti e per la nomina degli organi sociali, salvo i casi di astensione o incompatibilità previsti dalla legge.

Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività associative, eleggere gli organi sociali ed essere eletti, esaminare i libri sociali secondo quanto previsto dal presente statuto, ricevere informazioni sull'attività dell'Ente e concorrere alla formazione della volontà assembleare.

Gli associati sono tenuti a rispettare lo statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni degli organi sociali, i principi di correttezza, lealtà e solidarietà associativa, nonché a versare le quote associative eventualmente deliberate.

Articolo 8 - Recesso, esclusione e perdita della qualità di associato

L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione, ferma restando la responsabilità per gli obblighi eventualmente assunti verso l'Associazione.

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decesso, estinzione dell'ente associato, morosità protratta, perdita dei requisiti di ammissione o grave violazione dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni sociali.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione con provvedimento motivato, comunicato all'interessato. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione, salvo diversa previsione regolamentare più favorevole. L'assemblea decide in via definitiva, garantendo il contraddittorio.

L'associato receduto, escluso o comunque cessato non ha diritto alla restituzione delle quote versate, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione: a) l'assemblea degli associati; b) l'organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'organo di controllo e il revisore legale dei conti, nei casi in cui la loro nomina sia obbligatoria per legge o sia deliberata dall'assemblea.

Tutte le cariche sociali sono elettive, temporanee e improntate a criteri di democraticità, pari opportunità, trasparenza e responsabilità. Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e non trovarsi in situazioni di incompatibilità stabilite dalla legge, dall'ordinamento sportivo o dal presente statuto.

Articolo 10 - Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto ed è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto di esercizio.

L'assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione dell'organo di amministrazione, mediante avviso contenente giorno, ora, luogo, ordine del giorno e modalità di partecipazione, inviato agli associati almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante posta elettronica, PEC, consegna a mano, affissione presso la sede sociale o altro mezzo idoneo a garantire la conoscibilità della convocazione.

L'assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, consentire la partecipazione effettiva, l'intervento, la discussione, la votazione e la verbalizzazione.

L'assemblea ordinaria: approva il bilancio o rendiconto; elegge e revoca i componenti degli organi sociali; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali; approva eventuali regolamenti; delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione e su ogni materia attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulle operazioni straordinarie, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse maggioranze inderogabili previste dalla legge.

Per le modifiche dello statuto, per lo scioglimento e per la devoluzione del patrimonio si applicano i quorum previsti dal Codice civile e dalla normativa applicabile agli enti del Terzo Settore. In particolare, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o rendiconto e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, gli amministratori si astengono dal voto nei casi previsti dall'art. 21 del Codice civile. L'Associazione assicura in ogni momento una composizione della base associativa e degli organi sociali idonea a garantire il funzionamento democratico dell'assemblea e la valida adozione delle deliberazioni di competenza.

Di ogni assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione e conservato nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un numero dispari di componenti, da tre a sette, eletti dall'assemblea tra gli associati maggiorenni aventi diritto di voto. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, salvo che questi sia eletto direttamente dall'assemblea, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate nella stessa persona.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea; predispone il bilancio o rendiconto; cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati; istituisce eventuali regolamenti da sottoporre all'assemblea; gestisce le attività di interesse generale, le attività diverse e la raccolta fondi; cura gli adempimenti verso il RUNTS, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e gli organismi sportivi di affiliazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di identificazione, partecipazione effettiva e verbalizzazione. Di ogni riunione è redatto verbale conservato nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione.

In caso di cessazione di uno o più componenti, purché non venga meno la maggioranza del Consiglio, i componenti rimasti in carica possono cooptare nuovi componenti, che restano in carica fino alla prima assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve essere convocata senza indugio l'assemblea per il rinnovo dell'organo.

Articolo 12 - Presidente e rappresentanza legale

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende all'attività associativa e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di impedimento definitivo, dimissioni o cessazione, il Vicepresidente convoca l'assemblea o il Consiglio Direttivo, secondo competenza, per le determinazioni necessarie.

Articolo 13 - Organo di controllo e revisione legale

L'assemblea nomina l'organo di controllo e, ove necessario, il revisore legale dei conti quando ricorrono i presupposti previsti dagli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore o da altre disposizioni applicabili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercitando altresì il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 14 - Volontari, lavoratori e collaboratori

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, nel rispetto degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore e della normativa sportiva vigente. I volontari svolgono la loro attività in

modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti interni.

L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e assicura i volontari contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi, secondo la normativa vigente.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori, collaboratori, lavoratori sportivi e figure amministrativo-gestionali nel rispetto del D.Lgs. 36/2021, del Codice del Terzo Settore e delle altre disposizioni applicabili, assicurando la compatibilità dei rapporti instaurati con la natura non lucrativa dell'Ente e con l'equilibrio tra attività volontaria e attività retribuita previsto dalla legge.

Articolo 15 - Patrimonio, risorse economiche e bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni, lasciti, entrate da attività di interesse generale, proventi da attività diverse nei limiti di legge, entrate da raccolta fondi e ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente.

L'esercizio sociale e finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa deliberazione dell'assemblea compatibile con la normativa vigente. Entro i termini di legge l'organo di amministrazione predispone il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, secondo i modelli e i criteri previsti per gli enti del Terzo Settore, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Il bilancio o rendiconto deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con separata evidenza, ove richiesto, delle attività di interesse generale, delle attività diverse e delle attività di raccolta fondi.

L'Associazione provvede al deposito del bilancio o rendiconto e degli altri atti obbligatori presso il RUNTS e presso gli ulteriori registri competenti nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 16 - Libri sociali e diritto di accesso

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa applicabile, tra cui il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di amministrazione, nonché, se istituiti, i libri dell'organo di controllo, dei revisori e il registro dei volontari non occasionali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'organo di amministrazione. L'accesso è consentito entro un termine ragionevole e con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati personali, la conservazione dei documenti e l'effettività del diritto di controllo democratico.

Articolo 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla legge. L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

È esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio residuo, diretta o indiretta, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali.

Articolo 18 - Norme finali e rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano il Codice del Terzo Settore, il Codice civile, la normativa in materia di associazioni sportive dilettantistiche, il D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni, nonché le disposizioni regolamentari e amministrative applicabili.

Le disposizioni del presente statuto devono essere interpretate in modo conforme alla normativa sugli enti del Terzo Settore e, per quanto compatibile, alla normativa sportiva dilettantistica. In caso di contrasto con norme inderogabili sopravvenute, queste ultime prevalgono automaticamente.

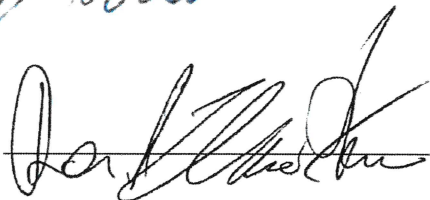
Letto, approvato e sottoscritto.

SALERNO, LI' 08/06/2026

Il Presidente:



Il Segretario:



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli
Registrato il **09 GIU. 2026**
al N° **267** Serie **3N** alleg. n°
Esatte € **200,00 (duecento)**

IL FUNZIONARIO
Matteo Ferrara